

**Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 6035 del 10/11/1980**

Pagamento dei debiti ereditari - vendita dei beni per il pagamento dei debiti - presupposto - consenso unanime dei conviventi - richiesta di attribuzione dei beni da parte di uno o più dei conviventi medesimi - conseguenze.*

La vendita all'incanto di beni ereditari in stato di comunione riservata ai soli conviventi, come è previsto dall'art 719 cod civ per il pagamento dei debiti e pesi erri, presuppone, ai sensi di questa norma, il consenso unanime dei medesimi e, pertanto, non è consentita allorchè manchi detta unanimità, come quando uno o più dei conviventi chieda l'attribuzione preferenziale dei beni di cui trattasi.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6035 del 10/11/1980